

COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

Codice ente 10677

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

VALSECCHI CARLO	SINDACO	Presente
VALSECCHI GIACOMO A.	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
GALLI EGIDIO ATTILIO	CONSIGLIERE	Presente
GALBUSERA MICHELA	CONSIGLIERE	Presente
MAURI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
CASTAGNA MIRELLA	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI MASSIMO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
VALSECCHI GIAN LUIGI	CONSIGLIERE	Presente
MAURI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
MAURI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MAURI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
RIVA FABIO DOMENICO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Vice Segretario Comunale Sig. Bianconi Dr. Gianpiero il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Valsecchi Carlo nella sua qualità' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Valsecchi Carlo

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Valsecchi Giacomo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bianconi Dr. Gianpiero

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69

copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Su ello li 15.10.2013_____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bianconi Dr. Gianpiero

ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 267/2000

| xx | è dichiarata immediatamente esecutiva.

| | diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U.) PER L'ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART. 49 1° COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000, IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL' OGGETTO E ATTESTA LA REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Bergamasco Cinzia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO NEI LIMITI DELLA PROPRIA COMPETENZA, AI SENSI DELL'ART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DELLA REGOLARITÀ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Bergamasco Cinzia

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE (I.M.U) PER L'ANNO 2013.

Proposta di deliberazione del Sindaco

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premessoche con propria deliberazione n. 18 in data 02/08/2012, esecutiva, sono state determinate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti in particolare i commi da 6 a 11 del predetto articolo che testualmente recitano

“6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Visto l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel quale si legge:

«f) è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota stadard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.»;

Visto l'art. 1 del Decreto Legge 21/05/2013 n. 54, convertito in Legge 18/07/2013 n. 85;

Visto che sulla base del predetto art.1 il Comune di Suello ha diramato il sottoriportato avviso: “”

COMUNE DI SUELLO
PROVINCIA DI LECCO
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U)
PRIMA RATA ANNO 2013

1. ABITAZIONE PRINCIPALE: ALIQUOTA 4 PER MILLE - NON SI PAGA LA PRIMA RATA 2013

Unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Solo la prima casa classificata:

A/1 (abitazione signorile)

A/8 (villa)

A/9 (palazzo)

deve pagare la prima rata 2013

La legge non prevede più agevolazioni per le case in uso ai familiari.

2. ALTRI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI: ALIQUOTA 7,6 PER MILLE

3. FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:

ALIQUOTA 1 PER MILLE NON SI PAGA LA PRIMA RATA 2013.

PAGAMENTI ENTRO IL 17 GIUGNO 2013

PRIMA RATA: 50% DEL 7,6 per gli Immobili non prima casa e per i terreni edificabili – si paga tutta al Comune.

PRIMA RATA per gli Immobili ad Uso Produttivo – Gruppo D- da pagare allo Stato: 50% del 7,6 per mille.

Sul sito del Comune di Suello – www.comune.suello.lc.it - alla sezione IMU è possibile effettuare il calcolo della tariffa Imu e stampare i relativi modelli F24.

Suello, 27/05/2013

IL SINDACO

Visto il decreto Legge 31/08/2013 n. 102 nel quale si legge fra l'altro:

“”Art. 1. Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

1. Per l'anno 2013 non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

2. Art. 2. Altre disposizioni in materia di IMU

1.Per l'anno 2013 non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. “ ”

Visto che il predetto DL 102 ha anche differito al 30/11/2013 il termine per deliberare il Bilancio 2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3, in data 16/04/2012;

Visto che nel predetto Regolamento si legge:

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dal seguente prospetto:

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE per mq.
con concessione singola in zona B – C1 – C2	€ 61,00
con concessione singola in zona C5	€ 55,00
Aree in P.L.	€ 55,00
Aree in zona D	€ 72,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.”

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art.49 – 1 comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato alla presente deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di fissare per l'anno 2013, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	7,6
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.....	4

3	Fabbricati rurali ad uso strumentale.....	1,0
---	---	-----

3. di determinare per l'anno 2013 le detrazioni d'imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

4. Dare atto che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo **catastale D** l'IMU è versata direttamente allo Stato ad aliquota del 7,6%;
5. copia della presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente per via telematica per l'inserimento nel portale del federalismo fiscale (art. 10, comma 4, lettera b della Legge 06/06/2013 n. 64);
6. Funzionario Responsabile dell'I.M.U. è la Sig.ra Bergamasco Cinzia – Istruttore Direttivo, come da deliberazione della Giunta Comunale n. 9 in data 21/02/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminati i contenuti della proposta di deliberazione che precede;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge dai 12 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Con successiva votazione unanime favorevole la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.